



COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. del 26 maggio 2023, ai sensi dell'art 252 del D.Lgs n. 267/00)

N. 13 del 19.12.2023

Oggetto: Proposta di adesione alla procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000.

L'anno duemilaventitre il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 09,30 e segg., presso la sede municipale del Comune di Santa Venerina, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del 26 maggio 2023, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n. 267/00, con l'intervento dei signori

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
PULVIRENTI dott. ALFIO	X	
CAVALLARO dott.ssa DANIELA	X	
POLETTI rag. CLAUDIA	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

con deliberazione consiliare n. 02 del 10.02.2023,esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Santa Venerina;

con Decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 2023 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;

in data 12 giugno 2023 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione;

in data 14 giugno 2023, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il comune;

Considerato che:

- in data 15.06.2023 è stato pubblicato l'avviso ai creditori mediante il quale sono stati concessi 60 giorni per la presentazione delle istanze, successivamente prorogati, con deliberazione dell'O.S.L. n. 07 del 29.08.2023, per ulteriori 30 giorni;
- a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, non è più previsto che lo Stato possa concorrere, con oneri a proprio carico, al finanziamento dei debiti pregressi tramite mutuo ventennale e, di conseguenza, tutte le risorse finanziarie per raggiungere il risanamento devono essere reperite in ambito comunale;
- le misure finalizzate all'attivazione delle entrate proprie che l'Ente dissestato è obbligato ad adottare sono quelle individuate dall'art.251 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'Ente è tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare, con :
 - l'alienazione del patrimonio disponibile non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali;
 - la destinazione degli eventuali avanzi di amministrazione dei cinque anni a partire da quello del dissesto
 - la contrazione di un mutuo, con oneri a carico del bilancio comunale, destinato a finanziare esclusivamente le passività relative a spese di investimento ed al ripiano dell'indebitamento di parte corrente, ma limitatamente alla copertura dei debiti maturati entro la data di entrata in vigore della citata legge costituzionale;
 - il riaccertamento, in via straordinaria, dei residui attivi ancora da riscuotere, riferiti alle annualità di competenza dell' Organo Straordinario di Liquidazione;
 - i ratei dei mutui disponibili;
 - le entrate di nuovo accertamento per imposte, tasse e canoni patrimoniali riferite alle annualità di competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione e non prescritte;
 - gli eventuali proventi della cessione di attività produttive;

- è facoltà dell'Ente ricorrere ad un istituto analogo a quello del concordato preventivo, che consente all' O. S. L. di definire transattivamente le pretese creditorie, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero;

Valutato che:

- alla data odierna, risultano pervenute al protocollo dell'Ente n. 31 istanze di insinuazione alla massa passiva, per un valore complessivo presunto di € 9.274.017,20;
- che è in corso la fase istruttoria per definire, nel più breve tempo possibile, il reale complessivo ammontare delle passività, alle quali seguirà la conseguente fase di liquidazione, nei tempi previsti dall'art. 254 del Tuel;

Ritenuto dover proporre alla Giunta Comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione, normata dall'art. 258 del D.Lgs n. 267/00 affinché essa possa decidere se aderirvi entro trenta giorni ed, in caso positivo, s'impegni a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare la massa passiva da transigere;

Atteso che è di tutta evidenza che la sopra descritta procedura consente, con la definizione transattiva dei debiti, un notevole risparmio finanziario e che la stessa, da una parte, permette al creditore di ottenere immediata liquidità; dall'altra solleva l'Ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie, che, dopo il rendiconto finale, i creditori, qualora non ne abbiano espressamente rinunciato, potranno richiedere aggredendo direttamente le casse comunali;

Rilevato che, anche la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, di cui alla delibera n. 14 del 2009, ha rilevato che "... la chiave di volta che ha aiutato a dare soluzione a molte difficoltà, è stata la procedura semplificata ex art. 258 TUEL... E' in questo ambito che, probabilmente, il legislatore dovrebbe intervenire rendendola, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ma, poi, accompagnandola con un sistema di utilizzo dei contributi straordinari e di altre risorse dell'ente che permetta di disporre velocemente delle liquidità necessarie per le transazioni oltreché, naturalmente, eliminando alcune rigidità della procedura stessa. E' di tutta evidenza che una massiccia applicazione della predetta procedura, genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'altro importante positivo effetto di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce. ";

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di richiedere alla Giunta Comunale se intenda, mediante proprio atto deliberativo da adottare entro 30 giorni dalla presente, aderire alla procedura semplificata di liquidazione, prevista e disciplinata dall' art. 258 del TUEL, approvato con D. Lgs. N. 267/00, significando che la mancata adesione dovrà essere adeguatamente motivata, e in caso di adesione, assumere, espresso e contestuale impegno di mettere a disposizione dell' O. S. L. le risorse finanziarie necessarie;
- 2) di riservarsi di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva accertata e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, non appena ultimata la rilevazione dei debiti, anche d'ufficio, tuttora in corso;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
- 5) di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunali:
 - a) all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale internet dell'Ente;
 - b) nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune, da dedicare a tutti gli atti e gli avvisi dell'O.S.L.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
PULVIRENTI Alfio – CAVALLARO Daniela – POLETTI Claudia

